



ALLEGATO N.3 AL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DI SETTORE SECONDARIA DI I GRADO DEL 18.05.2018 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

PREMESSA

La valutazione in ogni singola disciplina da parte del docente è una **proposta** di voto, ricavata da un congruo numero di valutazioni, ma la decisione finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva compete all'intero Consiglio di Classe, il quale ne diventa responsabile in solidum.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Dopo lo **scrutinio intermedio e finale**, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la **scuola informa tempestivamente le famiglie** degli alunni.

La scuola, inoltre, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche **strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti**, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.

Per l'a.s. 2018/2019 vengono programmati due periodi di recupero debiti:

- 6 settimane a novembre e dicembre 2018 per il recupero dei debiti dell'a.s. precedente
- 5 settimane a marzo e aprile 2019 per il recupero dei debiti del primo quadrimestre

Durante questi periodi i docenti delle materie da recuperare effettueranno verifiche mirate al controllo del recupero del debito

Per l'a.s. in corso 2017/2018 come verbalizzato nei consigli di classe di marzo, il recupero dei debiti viene effettuato in itinere dai docenti di disciplina e verbalizzato sul registro del docente.

L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, puntualizza la nota n. 1865/2017, "**è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**". Ciò significa che lo studente viene **ammesso** anche se in sede di scrutinio finale riporta **valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

- Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
- I ragazzi che saranno promossi per decisione del Consiglio di Classe con delle insufficienze dovranno dimostrare, nel corso dell'anno successivo, di aver colmato le lacune mediante opportune prove elaborate dall'insegnante. Verrà loro proposto un corso di recupero calendarizzato in orario curriculare e/o pomeridiano.
- Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale dovrà mirare a verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e dovrà considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento.
- Il Consiglio di Classe mantiene una propria completa autonomia di giudizio e si riserva di valutare in modo diversificato le situazioni di **alunni ripetenti**.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

- **Voto di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo istruzione ex art.6 D.L.gs62/2017**
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti inseriti nel P.T.O.F.

Per la determinazione del medesimo si suggeriscono i seguenti criteri:

1. Stima del percorso di maturazione attestato nel triennio e delle competenze acquisite
2. Stima dei progressi attestati nel II Quadrimestre



**ISTITUTO
COMPENSIVO
di TAGGIA**



1861 - 2011
150° Anniversario Unità d'Italia
Unico Istituto scelto per rappresentare
la scuola ligure alla Seduta solenne del
Parlamento il 17 marzo 2011

3. Stima del giudizio del comportamento
4. Eventuale stima degli esiti delle prove Invalsi

Il **voto di ammissione** è espresso in **decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, e **può anche essere inferiore a sei decimi**, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

I ragazzi che saranno ammessi per decisione del Consiglio di Classe con delle insufficienze, dovranno dimostrare, nel corso dell'esame di stato, di dare prova di senso di responsabilità, affrontando in modo adeguato le prove d'esame.

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per decidere l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato è prioritario esaminare la situazione generale dell'alunno, verificando soprattutto che:

- 1) l'insuccesso non dipenda da fattori esterni non prevedibili: temporanee difficoltà oggettive in ambito familiare o altro;
- 2) pur alla presenza di insufficienze, il percorso dell'alunno ha dimostrato un miglioramento e una crescita dal livello di partenza;
- 3) l'alunno si sia impegnato in modo adeguato, non arrivando a livelli di sufficienza per oggettive difficoltà e non per mancanza di interesse o scarsa applicazione nello studio.

Una misura dell'impegno è data dalla partecipazione e dall'interesse mostrati per attività e percorsi di recupero specifici svolti dal docente all'interno del percorso curricolare.

In tal senso è opportuno che il docente tenga traccia sul registro personale delle attività di recupero svolte, il cui scopo è quello di coinvolgere e stimolare il ragazzo.

CRITERI di NON AMMISSIONE da ex D.L. gs 62/2017 e C.M.1865/17

1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.L. gs 62/17

Studenti per i quali, visto l'elevato numero di assenze non si può procedere alla validazione dell'anno scolastico.

- Su questa precisazione si propone, a condizione che non vengano a mancare gli elementi necessari alla valutazione di ciascuna disciplina e del comportamento, di adottare le seguenti deroghe alla normativa:
- Assenze dettate da motivi di salute debitamente certificati;
- Assenze dettate da impegni sportivi agonistici documentati;
- Assenze dettate da situazioni in cui il Consiglio di Classe valuti la non ammissione come elemento di grave danno alla personalità dell'alunno (eccessiva disistima, deprivazione sociale grave, ripetuto insuccesso...), tale da poter essere considerato un'aggravante al rischio di dispersione scolastica a cui il soggetto è già esposto, oppure si tratti di alunni pluriripetenti per i quali sarebbe necessario il conseguimento della licenza per non allontanare ulteriormente il loro inserimento in una scuola professionale più consona ai loro interessi e più omogenea per l'età degli stessi.

2) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 24 /06/ 98, n°249, così come novellato dall'articolo 1 del D.P. R., 21 Novembre 2007, n. 235 e recepito dall'articolo 6 del D.L. gs 62/17

Studenti sanzionati con la mancata ammissione allo scrutinio finale per gravi infrazioni del regolamento di Istituto tali da costituire reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o un pericolo per l'incolumità delle persone.

3) Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.L. gs 62/17 per gli studenti delle classi 3°, compresi i candidati privatisti

Studenti che non hanno partecipato alle prove Invalsi (compresi i privatisti)



**CRITERI di NON AMMISSIONE deliberati dal Collegio Docenti
ex D.L. gs 62/2017 e C.M.1865/17**

E' suscettibile di non ammissione l'alunno che alla fine dell'anno:

- 1)** non ha dimostrato il rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, con riferimento al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto¹;
- 2)** ha conseguito una complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento, verificata dal mancato rispetto degli impegni e dall'atteggiamento non collaborativo verso le attività proposte dalla scuola, in particolare verso le attività di recupero proposte dalla scuola²;
- 3)** non ha conseguito una progressione rispetto ai livelli di partenza, pur in presenza di interventi personalizzati;
- 4)** non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento³;
- 5)** ha conseguito esiti negativi delle verifiche⁴ a conclusione delle attività di recupero gestite dalla scuola.

La **non ammissione** alla classe successiva o all'Esame di Stato deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

¹ La valutazione negativa è espressa sulla base della rubrica socio affettiva deliberata dal Collegio Docenti nella seduta del 24 gennaio 2018 (delibera xx)

² Vedasi nota 1

³ La valutazione negativa degli apprendimenti è riferita alla tabella esplicitante la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti ex articolo 2 del D.L.gs 6272017 deliberata dal Collegio Docenti nella seduta del 24 gennaio 2018 (delibera xx)

⁴ Vedasi nota 3